



**PARTE SPECIALE**

**RETI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO,  
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,  
AUTORICICLAGGIO - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI  
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO  
FRAUDOLENTO DI VALORI**



## INDICE

<b>Paragrafo</b>	<b>Pagina</b>
1. Finalita' Della Parte Speciale .....	3
2. Le Fattispecie Di Reato Previste Dall'articolo 25- <i>Octies</i> , D. Lgs. N. 231/2001 .....	3
3. Le Fattispecie Di Reato Previste Dall'articolo 25- <i>Octies</i> 1, D. Lgs. N. 231/2001 .....	8
4. Le Sanzioni Previste In Relazione All'articolo 25- <i>Octies</i> E <i>Ocietis</i> 1 Del D. Lgs. N. 231/2001 .....	12
5. Le Aree A Potenziale Rischio Reato .....	15
6. Norme Di Comportamento Generale Nelle Aree A Rischio Reato .....	23
7. I Controlli Aziendali .....	25
8. Compiti Dell'odv .....	28

## **1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale attiene ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648 *ter* 1 del Codice Penale) e si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli Organi Sociali, dai Soci e dai Dipendenti di CSE.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei reati contemplati all'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei relativi destinatari, al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- a) fornire i principi generali che, i Soggetti Apicali e/o Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## **2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-OCTIES, D. LGS. N. 231/2001**

L'articolo 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007, il quale, nell'effettuare un formale e sostanziale riordino della normativa antiriciclaggio vigente nel nostro ordinamento giuridico ha, altresì, esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.).

Inoltre, l'articolo 64, comma 1, lettera f) del suddetto D. Lgs. n. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge 146/2006, che sancivano la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p.) caratterizzati dagli elementi della transnazionalità.

Con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata sulla Gazzetta del 17 dicembre 2014, il Legislatore, oltre all'introduzione procedura di collaborazione volontaria all'estero (c.d. voluntary disclosure), ha apportato delle modifiche al codice penale con l'aumento delle pene per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità o di provenienza illecita e con l'introduzione del reato di autoriciclaggio ex art. 648 *ter* 1 codice penale, nonché al D.Lgs. 231/2001 con l'estensione dell'ambito applicato della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Con il comma 5 dell'art. 3 della legge in parola sono state infatti introdotte delle modifiche all'articolo 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, estendendo l'ambito di operatività



della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al citato decreto anche al nuovo reato di autoriciclaggio.

Ne consegue che ai sensi dell'articolo 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001, l'ente è oggi punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti anche se compiuti in ambito prettamente nazionale nonché autoriciclaggio, sempre che da tali reati ne derivi un interesse o vantaggio a beneficio dell'ente stesso.

E' stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006".

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio, ha riscritto, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).<sup>1</sup>

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall'articolo 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

#### (i) Ricettazione (articolo 648 c.p.)

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione*

---

<sup>1</sup> In tema di reato di riciclaggio le principali novità del provvedimento, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 4 luglio 2017, sono qui di seguito riportate:

**Riciclaggio:** il decreto definisce la nozione di "riciclaggio", nella quale rientrano le seguenti tipologie di operazioni: (i) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza della provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; (ii) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; (iii) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; (iv) la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

*aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”*

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- i.l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- ii.la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- iii.l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell'esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di reato. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

**(ii) Riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o per meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la ratio dell'articolo 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- i. la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- ii. il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

Infine, l'articolo 648-bis c.p. prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale; in tal caso la ratio di un siffatto aggravamento di pena è dettato dallo scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre

utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

**(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto, ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie<sup>2</sup>.

Infine, l'articolo 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

**(iv) Autoriciclaggio (articolo 648-ter 1 c.p.)**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto,*

---

<sup>2</sup> Occorre precisare che il termine “impiegare” deve essere inteso quale sinonimo di “usare comunque”, ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione “attività economiche o finanziarie” va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

*impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **3. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-OCTIES 1, D. LGS. N. 231/2001**

#### **(i) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (c.p. art. 493-ter)**

*“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto*

*per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”*

L'art. 4, D.Lgs. 1.3.2018, n. 21, in attuazione della delega contenuta all'art. 1, 85° co. lett. q, L. 23.6.2017, n. 103 sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale (su cui si rinvia al commento all' art. 3 bis), ha inserito, all'art. 493 ter, il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento, già previsto all'art. 55, 5° co. D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, che è stato contestualmente abrogato. La norma abrogata è stata ritenuta dal legislatore delegato del tutto estranea al testo normativo di riferimento dedicato alla prevenzione del riciclaggio e, pertanto, adeguatamente inseribile nel codice penale (cfr. la Relazione governativa allo Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell' articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103"). Il 2° e 3° co. dell'art. 493 ter riprendono, invece, le disposizioni in materia di confisca di cui al previgente 6° co., secondo periodo, dell'art. 55, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, anch'esso abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 1.3.2018, n. 21.

Ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 1.3.2018, n. 21 ogni richiamo all'art. 55, 5° e 6° co. D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, ovunque presente, deve ora intendersi riferito all'art. 493 ter. Sussiste continuità normativa tra la fattispecie prima prevista all'art. 55, 9° co., D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, e quella introdotta all'art. 493 ter ( C., Sez. IV, 21.1-30.4.2020, n. 13492).

Il D.Lgs. 8.11.2021, n. 184, di attuazione della Dir. 17.4.2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la Dec. quadro 28.5.2001, n. 2001/413/GAI del Consiglio, ha modificato l'art. 493 ter, ora rubricato «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti». La modifica normativa intende estendere l'ambito di applicazione della norma a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi gli strumenti di pagamento immateriali, che rientrano nell'ampia definizione data dall'art. 1, D.Lgs. 8.11.2021, n. 184 ("un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali").

La legge di riforma ha anche introdotto, all'art. 25 octies.1, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, la previsione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

**(ii) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (c.p. art. 493-quater)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”*

Il D.Lgs. 8.11.2021, n. 184, di attuazione della Dir. 17.4.2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la Dec. quadro 28.5.2001, n. 2001/413/GAI del Consiglio, ha introdotto nel codice penale l'art. 493 quater.

La norma incriminatrice, applicabile salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punisce le condotte produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione, ottenimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, richiedendo che le condotte siano poste in essere al fine di fare uso o di consentire ad altri l'uso delle apparecchiature e dei dispositivi sopraindicati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il 2° co. della norma prevede la confisca obbligatoria, in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre

utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

L'art. 25-octies.1 D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

### **(iii) Frode informatica (c.p. art. 640 quater)**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.*

Il delitto di frode informatica, disciplinato dal libro II, titolo XIII, art. 640 ter c.p., è stato introdotto dalla legge n. 547 del 1993, assieme a una ventina (circa) di reati c.d. informatici.

Il delitto di frode informatica è commesso da “chiunque”, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Le condotte fraudolente poste in essere attraverso tale reato sono tre:

- la prima consiste nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione dati; l'alterazione provoca i suoi effetti materiali sul sistema informatico o telematico;
- la seconda coincide con l'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, e pertanto ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema. L'intervento senza diritto ha per oggetto i dati, le informazioni o i programmi. Solitamente



questa seconda condotta rappresenta la modalità attraverso cui viene realizzata la alterazione del sistema informatico;

- la terza coincide con l'intervento sulle informazioni, ovvero sulle correlazioni fra i dati contenuti in un elaboratore o in un sistema.

L'alterazione può ricadere sia sul programma, facendo compiere al computer operazioni in modo diverso da quelle programmate (ad esempio cambiando la funzione dei tasti di addizione e/o di sottrazione), così come può avere ad oggetto le informazioni contenute nel sistema informatico.

**(iv) Trasferimento fraudolento di valori (c.p. art. 512-bis)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

Il reato di trasferimento fraudolento di valori si configura come un reato cosiddetto "a forma libera", che può presentarsi con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura.

A titolo esemplificativo, si cita la frequente cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente, poiché chi si è spogliato formalmente della titolarità delle quote o azioni continua di fatto a determinarne l'attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

**4. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 25-OCTIES E OCIENTIS I DEL D. LGS. N. 231/2001**

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-octies e octies I del D. Lgs. n. 231/2001 a carico di della Società qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
--------------	----------------------------	------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettazione (art. 648 c.p.)</li> <li>- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</li> <li>- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</li> <li>- Auto riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)</li> </ul>	<p>Da 200 a 800 quote</p>	<p>Per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni</li> </ul>	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<p>- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (c.p. art. 493-ter)</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> </ul> <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (c.p. art. 493-quater) e Frode informatica (c.p. art. 640 quater)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> </ul> <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

<p>- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)</p>	<p>da 250 a 600 quote.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Come anticipato ai precedenti paragrafi 2 e 3, ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies* e 25-*octies* 1, D. Lgs. n. 231/2001, presupposto comune e necessario è il trasferimento di beni denaro o altre utilità di provenienza illecita.

Di conseguenza, come evidenziato nell'ambito degli orientamenti<sup>3</sup> che, per primi e più diffusamente, si sono soffermati sulla tematica, le sostanziali "difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il "rischio riciclaggio" (...) impediscono di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal decreto 231/2001".

Ciò nonostante, dall'analisi dell'operatività aziendale, possono comunque individuarsi le principali Aree a Rischio Reato, le relative attività sensibili, i reati astrattamente applicabili e le funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione degli stessi.

Per quanto attiene alle modalità di commissione delle tre fattispecie criminose di cui sopra, e per le ragioni esposte nel prosieguo, si veda quanto complessivamente detto al successivo paragrafo.

Si precisa, inoltre, che le Aree a Rischio Reato e le relative attività sensibili sottoelencati assumono rilevanza ai fini della possibile configurazione dei reati di cui all'art. 25-*octies* e 25-*octies* 1, D. Lgs. n. 231/2001 in considerazione del fatto che implicano (o risultano

<sup>3</sup> Cfr., Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche.



strumentali) al trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che - qualora risultassero di provenienza illecita - comporterebbero, di fatto, un rischio di commissione dei reati in questione.

--- OMISSIS ---



--- OMISSIS ---



--- OMISSIS ---



--- OMISSIS ---



--- OMISSIS ---



--- OMISSIS ---



--- OMISSIS ---



--- OMISSIS ---

#### **6. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE NELLE AREE A RISCHIO REATO**

Nell'espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – coinvolti nello svolgimento delle attività poc'anzi descritte, sono tenuti al rispetto dei seguenti



principi generali di condotta, oltre a quanto previsto dal Codice Etico e dalle specifiche procedure e/o protocolli aziendali:

1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale;
2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto in particolare di:

- (i) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, o possano integrare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001);
- (ii) ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza della loro provenienza illecita;
- (iii) violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
  - trasferire denaro contante (e quindi sia per l'incasso che per il pagamento, effettuati in euro o in valuta estera) quando il valore dell'operazione, anche frazionata<sup>4</sup>, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 Euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.);
  - emettere, e quindi accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a Euro 5.000,00 senza la clausola "NON TRASFERIBILE".

I Soggetti Apicali e Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV di eventuali comportamenti (ipotizzati, tentati, o posti in essere) in violazione ai divieti sopra elencati, di cui vengano a conoscenza.

Allo stesso modo, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vige l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le aree inerenti l'operatività aziendale,

---

<sup>4</sup> Costituisce operazione frazionata un'operazione unitaria di valore complessivamente pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, posta in essere attraverso più operazioni, ciascuna di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 (sette) giorni. Si è tuttavia in presenza di un'operazione frazionata anche quando ricorrono elementi per ritenere tale, a prescindere dal lasso temporale in cui viene realizzata.

ed in particolare nell'ambito delle attività sensibili mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra.

## **7. I CONTROLLI AZIENDALI**

Il sistema dei controlli aziendali identificato dalla Società con riferimento alle Aree a Rischio sopra individuate, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale, come individuate al precedente paragrafo 5;
- sui principi generali di controllo elencati nel seguito, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei protocolli elencati *sub* "Regolamentazione".

### **Tracciabilità**

Al fine di assicurare l'adeguata tracciabilità dei processi operativi e decisionali nell'ambito delle Aree a Rischio precedentemente indicate, tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, sono tenuti ad assicurare un'adeguata ricostruibilità *ex post* di ogni operazione effettuata.

### **Definizione dei poteri autorizzativi e di firma**

Tutti i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti sono tenuti ad agire nel pieno rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato dalla Società.

### **Segregazione dei compiti**

Il sistema di attribuzione dei compiti della Società deve essere improntato al principio di segregazione dei poteri, in forza del quale ogni processo operativo o decisionale nell'ambito di ciascuna delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate è posto in essere mediante la condivisione delle specifiche attività tra più soggetti, secondo le rispettive competenze.

### **Informazione e Formazione**

Le comunicazioni aziendali devono avvenire secondo un efficiente sistema di flussi informativi a tutti i livelli gerarchico-funzionali. I soggetti operanti per la Società devono



essere messi in grado di conoscere e comprendere, attraverso adeguate e pertinenti attività di formazione, le disposizioni aziendali finalizzate a prevenire i rischi di commissione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### **Regolamentazione**

Con riferimento alle Aree a Rischio Reato descritte al precedente paragrafo 4, e sulla base delle Norme di Comportamento Generale di cui al paragrafo 5, la Società ha adottato una serie di regole e procedure, alle cui prescrizioni devono attenersi tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, che operano nell'ambito delle Aree a Rischio precedentemente indicate

--- OMISSIS ---



--- OMISSIS ---



--- OMISSIS ---

#### **8. COMPITI DELL'ODV**

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001, lo stesso è tenuto ad effettuare specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili descritti ai precedenti paragrafi di questa Parte Speciale, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.